SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. **76.**

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53 Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. **77.**

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n. **78.**

Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche Pag. 21

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Statte e nomina del commissario straordinario Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rotzo e nomina del commissario straordinario Pag. 24

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 aprile 2005.

Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della tessera sanitaria entro l'anno 2005 ed estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano del programma indicato nelle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Pag. 25

Ministero della salute

DECRETO 20 aprile 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo Muffa-Stop», registrato al n. 12322 . Pag. 27

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 aprile 2005.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 Pag. 32

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

DECRETO 18 aprile 2005.

Variazione della ragione sociale del «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», autorizzato, con decreto 19 settembre 2002, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, in «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano società cooperativa» Pag. 36

DECRETO 20 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Toscano» Pag. 38

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 11 aprile 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca Pag. 39

DECRETO 20 aprile 2005.

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2005/2006 Pag. 41

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole e forestali: Domanda di registrazione della denominazione «Sidra de Asturias» o «Sidra d'Asturies», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Pag. 56

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 21 gennaio 2005, concernente individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore Pag. 56

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone EG» Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citroduo» Pag. 56

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intralipid» Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonasi Hp» Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Hexal» Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midiazif» Pag. 60

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: Modifica al Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, approvata nella seduta del 19 aprile 2005 Pag. 61

Regione Puglia:

Approvazione delle varianti al piano regolatore generale del comune di Modugno Pag. 61

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Trani Pag. 62

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Slam soc. coop. a r.l.», in Udine Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 14 aprile 2005.

Modificazioni e integrazioni al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 14990).

05A04333

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. **76.**

Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, lettera *i)*, l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 7, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, ed in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del 2003;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare l'articolo 3, comma 92, lettera *b)*;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sugli articoli 1, 2, 3, 6 comma 2, 7, 8, 9 e 10 espresso nella seduta del 14 ottobre 2004;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la predetta Conferenza unificata ha espresso la mancata intesa sugli articoli 4, 5 e 6, comma 1;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 19 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 26 gennaio 2005 e 2 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

4. I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

5. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stra-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LI

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

7. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

8. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'articolo 6.

Art. 2.

Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, della legge medesima.

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie, le istituzioni scolastiche e formative, nonché i soggetti che assumono con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera *f)*, del predetto articolo, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Art. 3.

Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera il trattamento dei dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo Ministero.

2. Le anagrafi regionali per l'obbligo formativo, già costituite ai sensi dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono trasformate in anagrafi regionali degli studenti, che contengono i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'integrazione delle anagrafi regionali degli studenti con le anagrafi comunali della popolazione, anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, nonché il coordinamento con le funzioni svolte dalle Province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

4. Con apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione delle anagrafi di cui ai commi 1, 2 e 3 nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti. Ai predetti fini si provvede a:

a) definire gli standard tecnici per lo scambio dei flussi informativi;

b) assicurare l'interoperabilità delle anagrafi;

c) definire l'insieme delle informazioni che permettano la tracciabilità dei percorsi scolastici e formativi dei singoli studenti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adotta, previa intesa con la Confe-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

renza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla regione e agli enti locali per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi.

2. Nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i servizi territoriali previste dalle regioni stesse, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri sistemi.

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera *f)*, del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

Art. 6.

Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti al secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'anno scolastico 2005-2006, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 5, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003.

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della predetta legge.

3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

4. Al fine di sostenere l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione nei percorsi sperimentali di cui al comma 1, le risorse statali destinate annualmente a tale scopo sono attribuite alle regioni con apposito accordo in Conferenza unificata, tenendo anche conto dell'incremento delle iscrizioni ai predetti percorsi, da computarsi a partire dall'anno scolastico 2002/2003.

5. In attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, di cui all'articolo 1, comma 3, le strutture sedi dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 1 sono accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2001.

Art. 7.

Monitoraggio

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione del presente decreto e, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Art. 8.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Norma di copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 6, comma 1, pari a 11.888.000 euro per l'anno 2005 ed a 15.815.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo degli articoli 33, 34, 76, 87 e 117 della Costituzione:

«Art. 33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».

«Art. 34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.».

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 lettera *i)*, dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 7, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 1 *(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)*. — 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) - h) (omissis);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;».

«Art. 2 *(Sistema educativo di istruzione e di formazione)*. — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'art. 7, comma 6, della presente legge;

d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera *c)*; le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere *g)* e *h)*; nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.».

«Art. 7 *(Disposizioni finali e attuative)*. — 1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;

b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.».

— Il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, reca: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53».

— La legge 14 febbraio 2003, n. 30, reca: «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.».

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) (omissis);

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

— La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13, la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— La legge 28 marzo 2003, n. 53, reca: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 34 della Costituzione si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144:

«Art. 68 *(Obbligo di frequenza di attività formative)*. — 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;

b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina nell'àmbito delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

«Art. 48 *(Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)*. — 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti princìpi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile;

d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.».

— Per il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

«Art. 38 *(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)*. — 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.

3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.

4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;

b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.

6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

7. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;

c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, secondo comma della Costituzione:

«Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316.».

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al preambolo.

— Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

— Per il testo dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.

— Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, reca: «Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere *g)*, *h)* e *i)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 7, comma 8 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 1 *(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)*. — 1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'art. 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;

d) dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;

e) della valorizzazione professionale del personale docente;

f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

i) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;

l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'art. 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.».

«8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

— Per il testo dell'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al preambolo.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.».

Nota all'art. 8:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350:

«92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

«130. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.».

05G0100

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. **77.**

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;

Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione dell'occupazione;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;

Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;

Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16 febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Art. 2.

Finalità dell 'alternanza

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Art. 3.

Realizzazione dei percorsi in alternanza

1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonché ai fini di cui al comma 3, è istituito, a livello nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:

a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;

b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;

c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;

d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;

e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.

4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Art. 4.

Organizzazione dei percorsi in alternanza

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione.

Art. 5.

Funzione tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

Art. 6.

Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *e)*, le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 53 del 2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Art. 7.

Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Art. 8.

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 9.

Risorse

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella *C*, allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 10.

Coordinamento delle competenze

1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.

Art. 11.

Disciplina transitoria

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione:

«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 4 *(Alternanza scuola-lavoro)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.».

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

— La legge 20 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione».

— La legge 14 febbraio 2003, n. 30 reca: «Delega al Governo in materia di occupazione e del mercato del lavoro».

— Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reca: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«Art. 21. — 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3, attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun *curriculum* e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i princìpi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. [Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche].

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9, dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *p)*;

c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *g)*;

d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera *i)*;

e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera *a)* e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-*bis*. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».

— La legge 24 giugno 1997, n. 196 reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 reca: «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

«Art. 48 *(Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione)*.

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti princìpi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile;

d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi:

a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti;

d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286:

«Art. 2 *(Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione)*. — 1. Per i fini di cui all'art. 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».

2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.

3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto. A tale fine il Ministro provvede:

a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;

b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale.

4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si vedano le note al preambolo.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 3 *(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)*. — 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;».

Nota all'art. 8:

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440:

«Art. 4 *(Dotazione del fondo)*. — 1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera *a)* della legge 17 maggio 1999, n. 144:

«4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 4 *(Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).* — 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *g)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53:

«Art. 2 *(Sistema educativo di istruzione e di formazione).* — 1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

d) - f) (omissis);

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale àmbito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;».

05G0101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n. **78.**

Esecuzione dell'intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale (tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 346

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

INTESA TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA RELATIVA ALLA TUTELA DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE.

Roma, 26 gennaio 2005

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2004, e

IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Segretario di Stato del 18 novembre 2004, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 27, lettera *c)*, dello statuto della medesima e in conformità agli indirizzi contenuti nelle Norme e negli Orientamenti approvati dalla Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,

ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'art. 12, comma 1, primo e secondo periodo, dell'Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dovendo tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato italiano successivamente intervenute e, in particolare, di quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Determinano

di adottare la seguente Intesa, che abroga e sostituisce quella sottoscritta il 13 settembre 1996 fra le medesime autorità, resa esecutiva nell'ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell'ordinamento della Chiesa con il decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

Art. 1.

1. Ai fini della presente Intesa debbono intendersi con:

a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) C.E.I.: la Conferenza Episcopale Italiana.

2. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni:

a) a livello centrale, il Ministro e, secondo le rispettive competenze, i capi dei dipartimenti o i direttori generali del Ministero; il Presidente della C.E.I. e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello regionale, i direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze episcopali regionali o le persone eventualmente delegate dai Presidenti stessi;

c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio e materia e i vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi stessi.

3. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma.

4. Ai fini della più efficace collaborazione tra le parti per la tutela del patrimonio storico e artistico, i competenti organi centrali e periferici del Ministero, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici.

5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere.

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente Intesa si applicano ai beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in materia di conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche dall'Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il Presidente della C.E.I.

2. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso in materia di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di cui al comma 1, il Ministero e la C.E.I. concordano sui principi enunciati nel presente articolo.

3. L'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili e immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo di ogni successivo intervento. A tal fine, la C.E.I. collabora all'attività di catalogazione di tali beni curata dal Ministero; a sua volta il Ministero assicura, ove possibile, il sostegno all'attività di inventariazione promossa dalla C.E.I. e le parti garantiscono il reciproco accesso alle relative banche dati. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dal presente comma, il Ministero e la C.E.I. possono stipulare appositi accordi.

4. Fermo restando quanto disposto in materia dalla legislazione statale vigente, i beni culturali mobili di cui al comma 1 sono mantenuti, per quanto possibile, nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione. Qualora il mantenimento *in situ* dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza o non ne assicuri la conservazione, il soprintendente, previo accordo con i competenti organi ecclesiastici, ne può disporre il deposito in musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o in musei pubblici.

5. Gli interventi di conservazione dei beni culturali di cui al comma 1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I. collabora con il Ministero per assicurare il rispetto della legislazione statale vigente in materia di requisiti professionali dei soggetti esecutori, con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali mobili e le superfici architettoniche decorate. Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui al comma 1 sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo del dipartimento competente per materia, d'intesa con il Presidente della C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a consentire una soluzione adeguata e condivisa.

6. La sicurezza dei beni culturali di cui al comma 1 riveste primaria importanza. A tal fine, il Ministero e la C.E.I. assicurano, secondo le rispettive competenze e disponibilità finanziarie, adeguate misure di sicurezza, con particolare riguardo agli edifici aperti al culto e ai beni maggiormente esposti al rischio di furti, del degrado e dell'abbandono.

7. L'accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono garantiti. Ove si tratti di edifici aperti al culto o di mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti.

8. La richiesta di prestito per mostre avente ad oggetto i beni culturali di cui al comma 1 è formulata in conformità alle disposizioni procedurali fissate dalla normativa canonica. Il prestito dei medesimi beni è autorizzato nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Art. 3.

1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa statale vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastiche, oltre che, eventualmente, di altri soggetti.

Art. 4.

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa, nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le proposte per la programmazione di interventi di conservazione e le richieste di rilascio delle autorizzazioni, concernenti beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare per quanto previsto dal precedente art. 1, commi 4-6.

2. Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art. 1, comma 3, sono inoltrate ai soprintendenti per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli edifici aperti al culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, presentati con le modalità previste dai commi precedenti, il soprintendente competente per materia e territorio procede, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con il vescovo diocesano, in conformità alle disposizioni della legislazione statale in materia di tutela. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

Art. 6.

1. I provvedimenti amministrativi da adottarsi a norma della legislazione statale vigente che abbiano ad oggetto beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono assunti dal competente organo del Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, con il vescovo diocesano competente per territorio.

2. Gli scavi e le ricerche archeologiche da effettuarsi in edifici di culto rientranti fra i beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, sono programmati ed eseguiti, nel rispetto della normativa statale vigente, previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici territorialmente competenti. Qualora l'accordo non sia raggiunto a livello locale o regionale e in presenza di rilevanti questioni di principio, si procede ai sensi dell'art. 2, comma 5, ultimo periodo.

3. Per l'accesso e la visita alle aree archeologiche sottostanti o connesse a edifici di culto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7.

4. In relazione ai beni culturali mobili di cui all'art. 2, comma 1, già in proprietà di diocesi o parrocchie estinte o provenienti da edifici di culto ridotti all'uso profano dall'autorità ecclesiastica competente e che non possano essere mantenuti nei luoghi e nelle sedi di originaria collocazione o di attuale conservazione, il soprintendente competente per materia e territorio valuta, d'accordo con il vescovo diocesano, l'opportunità del deposito dei beni stessi presso altri edifici aperti al culto, qualora gli stessi siano idonei a garantirne la conservazione, ovvero presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio.

5. Nel caso di calamità naturali che coinvolgano beni culturali di cui all'art. 2, comma 1, il vescovo diocesano trasmette al soprintendente competente per materia e per territorio ogni utile informazione ai fini del sollecito accertamento dei danni e argomentate valutazioni circa le priorità di intervento, legate alle esigenze di culto; gli organi ministeriali e ecclesiastici competenti si accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi beni culturali mobili presso musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o musei pubblici presenti nel territorio, ovvero presso laboratori di restauro idonei, anche sotto il profilo della sicurezza, ad effettuare i necessari interventi conservativi.

6. Il Ministero si impegna a rendere omogenee le procedure di propria pertinenza per l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa statale vigente in materia di erogazioni liberali destinate alla conservazione dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 7.

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, continua ad operare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica.

2. L'Osservatorio è composto, in modo paritetico, da rappresentanti del Ministero, individuati a livello di capi dei dipartimenti, e da rappresentanti della C.E.I. ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un vescovo, in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 8.

1. Entro i limiti fissati in materia dalla Costituzione della Repubblica e dai principi della legislazione statale, le presenti disposizioni costituiscono indirizzi per le eventuali intese stipulate tra le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti ecclesiastici, fatte salve le autorizzazioni richieste dalla normativa canonica.

Art. 9.

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell'ordinamento dello Stato, con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'Intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'Intesa.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
CARD. RUINI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare e decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1985, n. 85, reca ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, reca la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45 reca il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

05G0098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Statte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Statte (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Statte (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Statte (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattordici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 28 febbraio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 91-area II-E.L. del 1° marzo 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Statte (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rotzo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rotzo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rotzo (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Gubitosa è nomina commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addi 20 aprile 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rotzo (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 28 febbraio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 713/05 Area II del 2 marzo 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rotzo (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Gubitosa.

Roma, 12 aprile 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A04345

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2005.

Disciplina dell'allineamento anagrafico per la consegna della tessera sanitaria entro l'anno 2005 ed estensione alle regioni Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano del programma indicato nelle disposizioni, di cui al comma 6, dell'articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungendovi il comma 1-*bis*, disponendo che il Ministero delle economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1 del citato art. 50, entro il 31 dicembre 2005;

Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 30 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente le modalità di gestione

COPIA TRATTA DA GURI — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

della tessera sanitaria e il programma di applicazione del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute del 28 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, attuativo del comma 6 del citato art. 50, concernente l'estensione alle regioni Umbria, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio delle disposizioni di cui al citato art. 50;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 28 ottobre 2004, il quale dispone che con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Visti i commi 2 e 6 dell'art. 3 dell'Intesa fra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, nei quali è stabilito che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ricomprende i dati di monitoraggio delle prescrizioni previsti dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal citato art. 50 e che il conferimento dei dati al NSIS è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al maggior finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto di dover estendere la sperimentazione dell'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema;

Visto il decreto 11 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della tessera sanitaria;

Visto il comma 11 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma 4, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 50. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del richiamato art. 50;

Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004, attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, al punto 3.2 dell'allegato 1, che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, i dati relativi alla consegna dei ricettari ai medici almeno novanta giorni prima della data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;

Visto l'art. 2 del decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari deve essere effettuato entro la data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50;

Visto il decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, che la trasmissione delle informazioni da parte degli enti che le detengono deve essere effettuata, con riferimento alla data di attivazione della regione di appartenenza prevista dai decreti attuativi del comma 6 del richiamato art. 50:

i. almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli assistiti, di cui al punto 3.1 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

ii. almeno novanta giorni prima, la trasmissione degli elenchi degli stranieri irregolari privi di risorse economiche sufficienti, iscritti ai servizi sanitari per stranieri temporaneamente presenti (STP) da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

iii. almeno sessanta giorni prima, la trasmissione delle anagrafiche dei direttori delle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al punto 3.6 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali;

iv. almeno centoventi giorni prima, la trasmissione degli elenchi dei medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al punto 3.9 dell'allegato 1, da parte delle unità sanitarie locali, ovvero delle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano qualora delegate;

Decreta:

Art. 1.

Consegna della tessera sanitaria

1. Con riferimento agli elenchi dei soggetti assistiti di cui al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

salute, attuativo del comma 9 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'invio, con modalità telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze, deve avvenire entro il 31 maggio 2005:

a) relativamente agli assistiti del Servizio sanitario nazionale, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano rimanenti rispetto al programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004;

b) relativamente agli assistiti del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN), da parte del Ministero della salute.

2. Agli assistiti da parte del Servizio sanitario nazionale di cui alle regioni di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché agli assistiti da parte del Servizio di assistenza sanitaria naviganti (SASN) di cui al comma 1, lettera *b)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze definirà, mediante accordi specifici con le singole regioni e con il Ministero della salute, il piano di diffusione della tessera sanitaria.

Art. 2.

Programma di applicazione

1. Il programma di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 28 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, è integrato con le seguenti regioni:

Regione	Data attivazione
Sardegna	settembre 2005
Sicilia	ottobre 2005
Toscana	novembre 2005
Friuli-Venezia Giulia	dicembre 2005
Provincia autonoma di Bolzano	dicembre 2005
Provincia autonoma di Trento	dicembre 2005

2. Con successivi decreti sono indicate le disposizioni e le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.

3. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 2, si applicano le disposizioni di cui al decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, ai decreti 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, al decreto 28 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, con la possibilità di accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni circa le date di decorrenza degli adempimenti previsti dagli stessi decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

05A04389

GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 aprile 2005.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Compo Muffa-Stop», registrato al n. 12322.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996) concernente le semplificazioni procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in questione, relativo alle semplificazioni applicabili a prodotti uguali ad altri già autorizzati, in applicazione dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 agosto 2004 dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Compo Muffa-Stop, uguale al prodotto di riferimento denominato Switch, contenente le sostanze attive ciprodinil e fludioxonil, registrato al n. 9578 con decreto dirigenziale del 2 aprile 1998, a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., e modificato con decreti di cui l'ultimo del 22 gennaio 2004;

Rilevato che la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Switch;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione successivamente al citato decreto del 22 gennaio 2004 per il prodotto di riferimento Switch;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento Switch;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità relativo alla nuova classificazione di pericolo del prodotto di riferimento Switch ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Switch;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 2005 l'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMPO MUFFA-STOP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto, fatto comunque salvo l'adeguamento di tale prodotto alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive ciprodinil e fludioxonil in esso contenute.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 8-10-16-20-25-40-50-100-200-300-500; kg 1.

3. Il prodotto in questione è:

preparato presso lo stabilimento dell'Impresa Sti Solfotecnica Italiana S.p.a., sito in Cotignola (Ravenna) autorizzato con decreti del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997;

importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera Syngenta Crop Protection Monthey SA-Monthey (Svizzera).

4. Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12322.

5. Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: MARABELLI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

ALLEGATO

Modalità di impiego e dosi

Coltura	Patogeno	dose grammi/ 100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	80	0,6-0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchini (serra e pieno campo)	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*.	60-80	0,6-0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Monilosi rami e fiori: *Monilia spp.*	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Monilosi dei frutti: *Monilia spp.*	60	0,8-1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Floricole	*Botrytis spp.*	80	0,8-1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattuga (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: *Sclerotinia spp e Botrytis cinerea*	50-70	0,5-0,7	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Pero	Maculatura bruna: *Stemphylium vesicarium*	60-80	0,8-1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla	Muffa Grigia (Botrytis squamosa, Botrytis cinerea)	80-100	0,8-1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
Terapia sintomatica.
"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni

COMPO MUFFA-STOP è un fungicida in granuli idrodisperdibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le monilosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.
Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxonil, COMPO MUFFA-STOP è dotato di attività parzialmente sistemica nonchè di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbossimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.
COMPO MUFFA-STOP è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

Altre taglie: g 8 – 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 – 100 – 200 –300 - 500

Altro stabilimento di produzione: SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

syngenta

COMPO MUFFA-STOP

Granuli idrodisperdibili.

Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le monilosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Composizione
100 g di prodotto contengono:
ciprodinil puro g 37.5
fludioxonil puro g 25
coformulanti q.b. a g 100

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

Kg 1

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

-Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.
- I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi).
Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Compatibilità
E' possibile miscelare il prodotto con tutti gli altri antiparassitari.
"Avvertenza" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.

Attenzione: Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.
Utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza da qualsiasi corpo idrico.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
uva di vino: 21 giorni; drupacee, pero, lattuga: 14 giorni; uva da tavola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, fragola, cipolla: 7 giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

syngenta

COMPO MUFFA-STOP

Granuli idrodisperdibili.
Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

ciprodinil puro		g 37.5
fludioxonil puro		g 25
coformulanti	q.b. a	g 100



Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***g 8***

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

COPIA TRATTA DA GURITEL — GA

syngenta

COMPO MUFFA-STOP

Granuli idrodisperdibili.
Fungicida parzialmente sistemico per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

ciprodinil puro		g 37.5
fludioxonil puro		g 25
coformulanti	q.b. a	g 100



Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO

Stabilimento di produzione:
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. – Cotignola (Ravenna)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n. ***g 8***

FOGLIO ILLUSTRATIVO

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.
Terapia sintomatica.
"Avvertenza" Consultare un Centro Antiveleni

COMPO MUFFA-STOP è un fungicida in granuli idrodisperdibili per la lotta contro la muffa grigia di vite, fragola, colture orticole e floricole, contro il marciume del colletto e la muffa grigia della lattuga, contro le moniliosi delle drupacee e la maculatura bruna del pero.
Costituito da una miscela di due diversi principi attivi, il ciprodinil ed il fludioxonil, COMPO MUFFA-STOP è dotato di attività parzialmente sistemica nonchè di copertura; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbossimidi ed inibitori della biosintesi degli steroli.
COMPO MUFFA-STOP è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.

Altre taglie: g 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50

Altro stabilimento di produzione: SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Modalità di impiego e dosi

Coltura	Patogeno	dose grammi/ 100 litri	dose in Kg per ettaro	Modalità / epoca di applicazione
Vite	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	80	0,6-0,8	1 trattamento in pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'in-vaiatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 trattamenti.
Fragola (serra e pieno campo)	Muffa grigia: *Botrytis cinerea*	80	0,8	Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti.
Pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchini (serra e pieno campo)	Muffa grigia: *Botrytis cinerea.*	60-80	0,6-0,8	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Albicocco, pesco, susino, ciliegio	Moniliosi rami e fiori: *Monilia spp.*	30	0,3	Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento alla caduta dei petali.
	Moniliosi dei frutti: *Monilia spp.*	60	0,8-1	1-2 trattamenti in pre-raccolta.
Floricole	*Botrytis spp,*	80	0,8-1	Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Lattuga (serra e pieno campo)	Marciume del colletto e muffa grigia: *Sclerotinia spp e Botrytis cinerea*	50-70	0,5-0,7	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.
Pero	Maculatura bruna: *Stemphylium vesicarium*	60-80	0,8-1	Trattamenti ad intervalli di 10-12 giorni in prossimità della raccolta o nelle fasi più critiche per la malattia. Effettuare un massimo di 3 trattamenti.
Cipolla	Muffa Grigia (Botrytis squamosa, Botrytis cinerea)	80-100	0,8-1	Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

-Utilizzare i dosaggi inferiori nelle zone a bassa pressione di infezione.
- I dosaggi per ettaro sono calcolati sulla base di volumi di applicazione pari a 10 hl/ha (15 hl/ha sui fruttiferi).
Per trattamenti con volumi maggiori non superare la dose massima per ettaro.

Compatibilità
E' possibile miscelare il prodotto con tutti gli altri antiparassitari.
"**Avvertenza**" In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.

Attenzione: Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.
Utilizzare il prodotto ad almeno 20 metri di distanza da qualsiasi corpo idrico.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
uva di vino: 21 giorni; drupacee, pero, lattuga: 14 giorni; uva da tavola, pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, fragola, cipolla: 7 giorni

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Da non applicare con mezzi aerei.

DA NON VENDERSI SFUSO

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua

Non operare contro vento

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Il contenitore non può essere riutilizzato

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

05A04372

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 aprile 2005.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 141 del 30 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente «Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2004;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale, in particolare l'art. 3;

Ritenuta la necessità di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale da parte degli agricoltori;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle regioni nella riunione del 5 aprile 2005;

Decreta:

Art. 1.

Nuovo agricoltore

1. In applicazione dell'art. 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2, lettera *k)* del regolamento (CE) n. 795/2004.

2. L'agricoltore che richiede titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve detenere almeno un ettaro di superficie. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 2.

Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo

1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, descrivendo lo specifico programma di ristrutturazione e/o sviluppo connesso con una forma di pubblico intervento a cui l'agricoltore fa riferimento;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *a)* e per le quali non sono stati richiesti premi nel periodo di riferimento.

2. Ai fini del presente articolo, i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo sono tutti gli interventi comunitari, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, ivi compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che:

a) abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale;

b) determinino, rispetto al periodo di riferimento, un aumento delle superfici ammissibili ai pagamenti disaccoppiati e condotte dai beneficiari interessati dai programmi stessi.

3. Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva, sulla base del presente articolo, ai beneficiari che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

4. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

5. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 3.

Allineamento alle medie regionali

1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che già detiene dei titoli e che ha i requisiti per accedere alla riserva di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 3, ovvero nelle condizioni di cui all'art. 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede la valorizzazione alla media regionale;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera *b)* e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto;

2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'allineamento alle medie regionali e l'AGEA calcola il nuovo valore dei titoli all'aiuto.

Art. 4.

Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento, copia dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera *b)* e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.

2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 5.

Trasferimento di terre date in affitto

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004, ha ricevuto gratuitamente, oppure mediante un contratto di affitto di cinque anni o più, oppure mediante successione effettiva o anticipata, un'azienda o parte di un'azienda che era stata data in affitto a terzi durante il periodo di riferimento, da un agricoltore andato in pensione o deceduto prima della data di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 20 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante il titolo di possesso;

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 6.

Investimenti

1. In applicazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che abbia effettuato investimenti in capacità di produzione o che abbia acquistato o affittato terreno, entro il 15 maggio 2004, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 21 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto o l'affitto per cinque anni o più di terreni ammissibili, ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e per i quali il dichiarante non deve aver percepito premi comunitari nel periodo di riferimento;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutte le superfici relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*;

d) deve produrre copia della documentazione attestante l'incremento di capacità produttiva ricavato dalla differenza tra UBA ammessi a premio nel periodo che comprende la media degli anni 2003 e 2004 e la media del numero di UBA ammessi a premio nel periodo di riferimento;

e) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto e la detenzione per almeno sei mesi di vacche nutrici per le quali non sono stati concessi premi negli anni 2003 e 2004.

2. Accedono alla riserva, alle condizioni indicate al comma 1, i produttori che abbiano acquistato od affittato per cinque o più anni superfici ammissibili durante il periodo di riferimento. In questo caso, i titoli assegnati a valere della riserva sono pari alla differenza tra le superfici ammissibili, condotte e dichiarate al momento della domanda di accesso alla riserva e le superfici considerate per il calcolo dei titoli nel periodo di riferimento.

3. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

4. Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del regolamento (CE) n. 795/2004, se un agricoltore già possiede titoli all'aiuto, in caso di investimenti in capacità di produzione di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, il valore totale dei diritti all'aiuto è maggiorato dell'importo di riferimento calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *b)* del decreto ministeriale 24 marzo 2005.

Art. 7.

Locazione di terreni dati in locazione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha preso in affitto, per un periodo di cinque anni o più un'azienda o parte di essa senza che sia possibile rivedere le condizioni del contratto di affitto, tra la fine del periodo di riferimento e il 15 maggio 2004, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante la locazione di lungo periodo dei terreni;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 8.

Acquisto di terreni dati in locazione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;

c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera *b)*.

2. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Art. 9.

Riconversione della produzione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004, ha preso parte a programmi nazionali o regionali di riorientamento o riconversione della produzione nel corso del periodo di riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 che avrebbe potuto beneficiare di un pagamento diretto erogato nell'ambito del regime di pagamento unico, in particolare programmi di riconversione della produzione, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23 del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia della domanda di adesione ai programmi nazionali o regionali di riconversione con relativa copia del provvedimento di ammissione ai benefici;

c) deve dichiarare tutte le superfici oggetto di riconversione nel periodo di riferimento;

d) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

3. Accedono alla riserva, con le modalità di cui al precedente comma 1, anche i produttori di latte che, entro il 15 maggio 2004, sono passati dalla produzione di latte ad un'altra produzione in uno dei settori oggetto di disaccoppiamento. In tali casi, i produttori richiedenti debbono presentare idonea documentazione che attesti la cessione, totale o parziale, dei rispettivi quantitativi di riferimento individuali.

4. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 10.

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato art. 23-*bis* del regolamento (CE) n. 795/2004;

b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e o i capi relativi al periodo di riferimento che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola i valori dei diritti all'aiuto.

Art. 11.

Circostanze eccezionali

1. In conformità all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore che, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) 1782/2003, era soggetto a impegni agroambientali nell'ambito dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CE) n. 1257/1999, che hanno coperto sia il periodo di riferimento 2000-2002 sia il triennio precedente 1997-1999, può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

a) deve dichiarare, sotto propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 40, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

2. Non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

3. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA calcola il valore dei titoli all'aiuto.

Art. 12.

Definizione del valore dei titoli

1. Ai sensi dell'art. 42, paragrafi 1, 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il valore definitivo dei titoli è calcolato secondo la procedura di cui all'allegato *A*.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEL VALORE DEI TITOLI

Le domande di aiuto che concretizzano una richiesta di titoli da riserva saranno istruite dai diversi Organismi Pagatori; il risultato di tale istruttoria produrrà, applicando quanto previsto agli articoli da 1 a 11 del presente provvedimento, il valore potenziale dei titoli da riserva.

I titoli fissati determineranno il valore potenziale dei titoli storici.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Considerato il plafond nazionale decurtato delle percentuali previste per la creazione degli aiuti ex art. 69, si procederà come di seguito:

determinazione del surplus nazionale dei titoli storici espresso come differenza tra valore potenziale dei titoli storici e plafond nazionale;

determinazione del valore ponderato dei titoli storici espresso come detrazione al valore potenziale dei titoli storici del valore del surplus nazionale dei titoli storici se il surplus è positivo, altrimenti, se il surplus fosse negativo, espresso come valore potenziale dei titoli storici;

la sommatoria dei valore ponderato dei titoli storici e valore potenziale dei titoli da riserva individua il fabbisogno generale nazionale per la definizione dei titoli;

determinazione del surplus nazionale dei titoli da riserva espresso come differenza tra fabbisogno generale nazionale e plafond nazionale;

determinazione della percentuale di abbattimento lineare espressa come rapporto tra surplus nazionale dei titoli da riserva e fabbisogno generale nazionale;

fissazione del valore definitivo dei titoli storici attraverso l'applicazione della percentuale di abbattimento lineare al valore ponderato dei titoli storici;

fissazione del valore definitivo dei titoli da riserva attraverso l'applicazione della percentuale di abbattimento lineare al valore potenziale dei titoli da riserva.

La seguente tabella riassume quanto sopra esposto in termini esemplificativi:

PL	valore plafond	100
VSP	valore potenziale dei titoli storici	102
SS	surplus nazionale titoli storici (VSP - PL)	2
VSR	valore ponderato dei titoli storici (VSP - SS)	100
VRP	valore potenziale dei titoli da riserva	30
SR	surplus nazionale titoli da riserva ((VSR + VRP) - PL)	30
PA	percentuale di abbattimento lineare (SR/ (VSR+VRP))	23,08%
VSD	valore definitivo dei titoli storici (VSR - (VSR*PA))	76,92
VRD	valore definitivo dei titoli da riserva (VRP - (VRP*PA))	23,08
TTD	totale titoli definitivi (VSD + VRD)	100

05A03875

DECRETO 18 aprile 2005.

Variazione della ragione sociale del «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», autorizzato, con decreto 19 settembre 2002, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, in «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano società cooperativa».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2002, che autorizza il «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale;

Considerato, che il «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», nell'assemblea dei soci del 17 dicembre 2004 ha modificato la denominazione sociale in «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano società cooperativa»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prendere atto della predetta modifica concernente la ragione sociale del «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.»;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2002 relativo all'autorizzazione al «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano - Soc. coop. a r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per l'intero territorio nazionale, la ragione sociale varia in: «Laboratorio enochimico ex Allievi scuola enologica Conegliano società cooperativa».

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 all.13G.U. L 272 del 03/10/90
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 all.14G.U. L 272 del 03/10/90
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 all.22G.U. L 272 del 03/10/90
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/90 G.U. L 272 del 03/10/90 Allegato 37 par. 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 all.25G.U. L 272 del 03/10/90
Calcolo della sovrapressione (ottenuto da rapporto fra anidride carbonica, titolo alcolometrico volumico e zuccheri)	Reg. CEE 2676/90 G.U. L 272 del 03/10/90 Allegato 37 par. 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 all.9G.U. L 272 del 03/10/90
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 all.11G.U. L 272 del 03/10/90
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 all.4 G.U. L 272 del 03/10/90
Massa volumica	Reg. CEE 2676/90 all. 1 G.U. L 272 del 03/10/90
pH	Reg. CEE 2676/90 all.24G.U. L 272 del 03/10/90
Solfati	Reg. CEE 2676/90 all.12G.U. L 272 del 03/10/90
Sovrapressione	Reg. CEE 2676/90 all.37 (metodo usuale) G.U. L 272 del 03/10/90
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 all. 3 G.U. L 272 del 03/10/90
Zuccheri	Reg. CEE 2676/90 all. 5 G.U. L 272 del 03/10/90

05A04230

COPIA TRATTA DA GURITEL - GESTIONE UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

DECRETO 20 aprile 2005.

Conferma dell'incarico, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P., a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera formaggi, individuata all'art. 4 lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato Certiprodop S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano» con decreto ministeriale 17 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 dell'11 luglio 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 24 aprile 2002 sopra citato, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 24 aprile 2002, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano D.O.P., con sede in Grosseto, via G. Mameli n. 17, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Pecorino Toscano»;

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04299

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2005.

Modifica del decreto 29 dicembre 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi del predetto decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 marzo 2003, ed in particolare il progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Visto il decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, con il quale il progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, con riferimento al progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000», per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento non sono state considerate le ulteriori agevolazioni relative alla cooperazione con enti pubblici di ricerca e/o università e alla cooperazione con altri partners U.E.;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 9 marzo 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 2262 del 29 dicembre 2003, per il progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000» è conseguentemente aumentato di € 397.950,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. S611 presentato dal «Consorzio bioricerche 2000», è aumentata di € 397.950,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

ALLEGATO

D.M. 629/1997 Art.4 Protocollo N. S611-P

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. S611-P del 29/01/2001 Comitato del 09/03/2005
- Progetto di Ricerca

 Titolo: "Realizzazione di un bioreattore (Biotest-Bio Artificial Liver) con epatociti di maiale specific pathogen free per il supporto metabolico nella insufficenza epatica acuta"

 Inizio: 01/10/2001

 Durata Mesi: 36

 L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del: 29/01/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

 Consorzio "Bioricerche 2000"

 NAPOLI (NA)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.445.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.169.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.276.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.259.000,00	€ 672.000,00	€ 2.931.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.910.000,00	€ 604.000,00	€ 2.514.000,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.169.000,00	€ 1.276.000,00	€ 5.445.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	0 %	0 %	0 %	0 %
Extra UE	0 %	0 %	0 %	0 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.639.050,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva dimostrazione che il Consorzio Bioricerche 2000 abbia i requisiti di consorzio di rappresentanza dei quattro consorziati.

05A04231

DECRETO 20 aprile 2005.

Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2005/2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche universitarie;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» ed in particolare l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali»;

Visto il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 5 aprile 2005;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2005-2006, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della predetta legge n. 264/1999;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. L'ammissione degli studenti al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, citata in premesse, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

Prova di ammissione

1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari e per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art. 26 della legge n. 189/2002 citata in premesse è di contenuto identico sul territorio nazionale ed è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.

COPIA TRATTA DA GURI SUL SITO GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

2. La prova di ammissione per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è predisposta da ciascuna università, così come la relativa graduatoria di merito.

3. La prova di ammissione per gli studenti indicati ai commi 1 e 2, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

logica e cultura generale;

biologia;

chimica;

fisica e matematica.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti ventisei quesiti per l'argomento di logica e cultura generale e diciotto per ciascuno dei restanti argomenti.

5. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11. Per lo svolgimento della prova e per indicare le opzioni di sede è assegnato un tempo di due ore e quindici minuti e la stessa si svolge presso le sedi universitarie nei giorni e con le specificazioni di seguito indicati:

studenti comunitari e studenti non comunitari di cui al comma 1: 20 luglio 2005;

studenti non comunitari residenti all'estero: 5 settembre 2005.

6. In via sperimentale, limitatamente all'anno accademico 2005/2006, le immatricolazioni degli studenti comunitari e degli studenti non comunitari di cui al comma 1 sono disposte presso i singoli Atenei secondo la graduatoria nazionale definita dal M.I.U.R. in relazione al punteggio conseguito dai partecipanti e in base alle procedure di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Valutazione della prova

1. Per la valutazione della prova di ammissione si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;
-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;

b) in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi agli argomenti di logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.

2. In caso di posizione *ex aequo*, prevale l'età anagrafica del più giovane.

Art. 4.

Studenti in situazione di handicap

1. La prova di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze degli studenti in situazione di handicap, a norma della legge n. 104/1992, così come modificata dalla legge n. 17/1999.

Art. 5.

Trasparenza delle fasi del procedimento

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni preposte all'esame di ammissione e del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.

2. I bandi di concorso definiscono, inoltre, le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità degli studenti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Art. 6.

Procedure per la prova di ammissione per gli studenti di cui all'art. 2, comma 1

1. Il M.I.U.R., si avvale del Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale, C.I.N.E.C.A., in base ad apposita convenzione stipulata tra il direttore generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti ed il direttore dello stesso Consorzio, per la predisposizione dei plichi destinati ai singoli partecipanti, contenenti i quesiti oggetto della prova, così come formulati dalla commissione di esperti, di cui all'art. 2, comma 1, nonché il materiale, citato nelle note tecniche parte integrante del presente decreto, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei, aumentato d'ufficio del dieci per cento, nonché per tutte le procedure connesse alla definizione della graduatoria nazionale, di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 7.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di dati personali» viene predisposta l'informativa, di cui all'allegato n. 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun studente.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2005

Il Ministro: MORATTI

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Allegato A

Programmi per la prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria

I temi che seguono sono da intendere come aree nelle quali accertare, oltre a conoscenze specifiche, le capacità critiche e creative e le strutture logiche di pensiero. Le conoscenze e le abilità richieste fanno riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato.

Logica e Cultura generale

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni dirette e indirette, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie.

Biologia

La Chimica dei viventi.
I bioelementi. L'importanza biologica delle interazioni deboli. Le proprietà dell'acqua.
Le molecole organiche presenti negli organismi viventi e rispettive funzioni. Il ruolo degli enzimi.

La cellula come base della vita.
Teoria cellulare. Dimensioni cellulari. La cellula procariote ed eucariote.
La membrana cellulare e sue funzioni.
Le strutture cellulari e loro specifiche funzioni.
Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi. Corredo cromosomico.
I tessuti animali.

Bioenergetica.
La valuta energetica delle cellule: ATP. I trasportatori di energia: NAD, FAD.
Reazioni di ossido-riduzione nei viventi. Fotosintesi. Glicolisi. Respirazione aerobica.
Fermentazione.

Riproduzione ed Ereditarietà.

Cicli vitali. Riproduzione sessuata ed asessuata.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Genetica Mendeliana. Leggi fondamentali e applicazioni.
Genetica classica: teoria cromosomica dell'ereditarietà; cromosomi sessuali; mappe cromosomiche.
Genetica molecolare: DNA e geni; codice genetico e sua traduzione; sintesi proteica. Il DNA dei procarioti. Il cromosoma degli eucarioti. Regolazione dell'espressione genica.
Genetica umana: trasmissione dei caratteri mono e polifattoriali; malattie ereditarie.
Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue possibili applicazioni biotecnologiche

Ereditarietà e ambiente.
Mutazioni. Selezione naturale e artificiale. Le teorie evolutive. Le basi genetiche dell'evoluzione.

Anatomia e Fisiologia degli animali e dell'uomo.
Anatomia dei principali apparati e rispettive funzioni e interazioni.
Omeostasi. Regolazione ormonale.
L'impulso nervoso. Trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
La risposta immunitaria.

Diversità tra i viventi.
Virus. Batteri. Protisti. Funghi. Cenni sulle caratteristiche dei phyla animali.
I principali agenti patogeni.

Interazione tra i viventi.
Catene alimentari. Cicli biogeochimici: acqua, carbonio; azoto; fosforo. Ecosistemi

Chimica

La costituzione della materia: gli stati di aggregazione della materia; sistemi eterogenei e sistemi omogenei; composti ed elementi.

La struttura dell'atomo: particelle elementari; numero atomico e numero di massa, isotopi, struttura elettronica degli atomi dei vari elementi.

Il sistema periodico degli elementi: gruppi e periodi; elementi di transizione; proprietà periodiche degli elementi: raggio atomico, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica; metalli e non metalli; relazioni tra struttura elettronica, posizione nel sistema periodico e proprietà.

Il legame chimico: legame ionico, legame covalente; polarità dei legami; elettronegatività.

Fondamenti di chimica inorganica: nomenclatura dei composti inorganici: ossidi, idrossidi, acidi, sali; posizione nel sistema periodico, proprietà e principali composti di: idrogeno, litio, sodio, potassio, magnesio, calcio, bario, ferro, rame, zinco, boro, alluminio, carbonio (composti inorganici), silicio, piombo, azoto, fosforo, arsenico, ossigeno, zolfo, fluoro, cloro, bromo, iodio, gas nobili.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Le reazioni chimiche e la stechiometria: peso atomico e molecolare, numero di Avogadro, concetto di mole, conversione da grammi a moli e viceversa, calcoli stechiometrici elementari, bilanciamento di semplici reazioni, vari tipi di reazioni chimiche.

Le soluzioni: proprietà solventi dell'acqua; solubilità; principali modi di esprimere la concentrazione delle soluzioni.

Ossidazione e riduzione: numero di ossidazione, concetto di ossidante e riducente.

Acidi e basi: concetti di acido e di base; acidità, neutralità, basicità delle soluzioni acquose; il pH.

Fondamenti di chimica organica: legami tra atomi di carbonio; formule grezze, di struttura e razionali; concetto di isomeria; idrocarburi alifatici, aliciclici e aromatici; gruppi funzionali: alcooli, eteri, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi.

La Chimica e la vita: Biomolecole: glicidi, lipidi, amminoacidi e proteine, acidi nucleici.

Fisica e Matematica

Fisica

Le misure: misure dirette e indirette, grandezze fondamentali e derivate, dimensioni fisiche delle grandezze, conoscenza del sistema metrico decimale e dei Sistemi di Unità di Misura CGS, Tecnico (o Pratico) (ST) e Internazionale (SI), delle unità di misura (nomi e relazioni tra unità fondamentali e derivate), multipli e sottomultipli (nomi e valori).

Cinematica: grandezze cinematiche, moti vari con particolare riguardo a moto rettilineo uniforme e uniformemente accelerato; moto circolare uniforme; moto armonico (per tutti i moti: definizione e relazioni tra le grandezze cinematiche connesse).

Dinamica: vettori e operazioni sui vettori. Forze, momenti delle forze rispetto a un punto. Composizione vettoriale delle forze. Definizioni di massa e peso. Accelerazione di gravità. Densità e peso specifico. Legge di gravitazione universale, 1°, 2° e 3° principio della dinamica. Lavoro, energia cinetica, energie potenziali. Principio di conservazione dell'energia.

Meccanica dei fluidi: pressione, e sue unità di misura (non solo nel sistema SI). Principio di Archimede. Principio di Pascal. Legge di Stevino. Cenni sulle forze viscose le forze di adesione e di coesione (concetto di viscosità e di tensione superficiale).

Termologia, termodinamica: termometria e calorimetria. Calore specifico, capacità termica. Meccanismi di propagazione del calore. Cambiamenti di stato e calori latenti. Leggi dei gas perfetti. Primo e secondo principio della termodinamica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Ottica e acustica: fenomeni acustici e ottici elementari e loro applicazioni (riflessione, rifrazione, dispersione)

Elettrostatica e elettrodinamica: legge di Coulomb. Campo e potenziale elettrico. Costante dielettrica. Condensatori. Condensatori in serie e in parallelo. Corrente continua. Legge di Ohm. Resistenza elettrica e resistività, resistenze elettriche in serie e in parallelo. Lavoro, Potenza, effetto Joule. Generatori e accumulatori. Induzione elettromagnetica e correnti alternate. Effetti delle correnti elettriche (termici, chimici e magnetici).

Matematica

Insiemi numerici e algebra: numeri naturali, interi, razionali, reali. Ordinamento e confronto; ordine di grandezza e notazione scientifica. Operazioni e loro proprietà. Proporzioni e percentuali. Potenze con esponente intero, razionale) e loro proprietà. Radicali e loro proprietà. Logaritmi (in base 10 e in base e) e loro proprietà. Cenni di calcolo combinatorio. Espressioni algebriche, polinomi. Prodotti notevoli, potenza n-esima di un binomio, scomposizione in fattori dei polinomi. Frazioni algebriche. Equazioni e disequazioni algebriche di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni.

Funzioni: nozioni fondamentali sulle funzioni e loro rappresentazioni grafiche (dominio, codominio, segno, massimi e minimi, crescenza e decrescenza, ecc.). Funzioni elementari: algebriche intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, goniometriche. Funzioni composte e funzioni inverse. Equazioni e disequazioni goniometriche.

Geometria: poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misure di lunghezze, superfici e volumi. Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano. Luoghi geometrici. Misura degli angoli in gradi e radianti. Seno, coseno, tangente di un angolo e loro valori notevoli. Formule goniometriche. Risoluzione dei triangoli. Sistema di riferimento cartesiano nel piano. Distanza di due punti e punto medio di un segmento. Equazione della retta. Condizioni di parallelismo e perpendicolarità. Distanza di un punto da una retta. Equazione della circonferenza, della parabola, dell'iperbole, dell'ellisse e loro rappresentazione nel piano cartesiano.

Probabilità e statistica: distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità. Nozione di esperimento casuale e di evento. Significato della probabilità e sue valutazioni. Probabilità e frequenza.

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Allegato n.1

Procedure per la definizione della graduatoria nazionale

In via sperimentale, limitatamente all'anno accademico 2005/2006, alla prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, cui partecipano gli studenti comunitari e gli studenti non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n.189, art.26, fa seguito la graduatoria nazionale definita dal M.I.U.R. in relazione alla posizione di merito dei singoli partecipanti.

Al fine della eventuale immatricolazione, in relazione all'utilizzo di tutti i posti disponibili presso ciascun Ateneo:

- **lo studente indica, all'atto della prova, fino a cinque sedi universitarie, in ordine di preferenza (qualora ciò non accada, viene considerata, come richiesta, la sede in cui svolge la prova);**
- **solo nel caso in cui siano state indicate le cinque preferenze, lo studente ha la possibilità di contrassegnare la voce "qualsiasi sede" che viene presa in considerazione, ove le cinque sedi prescelte non offrano più posti disponibili. In quest'ultimo caso, viene data priorità alla sede più vicina a quella in cui lo studente ha svolto la prova;**
- **lo studente provvede all'immatricolazione entro il termine indicato nelle varie fasi delle procedure di seguito indicate.**

La mancata immatricolazione nei termini comporta la rinuncia.

Lo studente, al termine della prova, deve conservare il foglio contenuto nel plico sul quale risultano prestampati: il codice identificativo della prova; l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: http://odontoiatria.miur.it; le chiavi personali (username e password) per accedere al predetto sito, al fine di poter seguire le fasi successive alla pubblicazione della graduatoria di merito.

Le procedure sono di seguito descritte:

Il CINECA, per conto del MIUR, nella stessa giornata di espletamento della prova di ammissione (**20 luglio 2005**), acquisisce dagli Atenei il o i contenitori in cui sono racchiuse le buste contenenti i moduli risposta dei partecipanti e provvede alla determinazione del punteggio di ciascuna prova facendo riferimento all'art. 3 del presente decreto.

In tale giorno, alla presenza del rappresentante del MIUR, le Università consegnano anche i plichi non utilizzati per la prova, affinché possa essere verificato il corretto svolgimento di tutte le procedure stabilite e autorizzare, conseguentemente, il CINECA al prosieguo delle operazioni.

Il **23 luglio** il CINECA, per conto del MIUR, pubblica sul sito **http://odontoiatria.miur.it,** la graduatoria nazionale di merito, costituita dai codici di identificazione di ciascuna prova con i rispettivi punteggi, posti in ordine decrescente e l'indicazione delle sedi prescelte da ognuno.

Dalla stessa data resta pubblicata sul predetto sito esclusivamente la graduatoria predetta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Il **25 luglio,** all'avvenuta pubblicazione della graduatoria nazionale, il CINECA acquisisce dai responsabili del procedimento delle Università, nominati da ciascun Rettore – attraverso un sito web riservato, realizzato per esse dallo stesso Consorzio, e che viene utilizzato per ogni successiva comunicazione - gli estremi riportati dai singoli studenti nel modulo anagrafica ovvero: codice della prova, nome e cognome, luogo e data di nascita.

Il **26 luglio** gli studenti, accedono al predetto sito **http://odontoiatria.miur.it** e, solo inserendo gli username e password personali, possono prendere visione della graduatoria redatta con l'individuazione del candidato, del codice di prova, del punteggio e delle sedi prescelte, nonché di coloro che, in relazione alla prima sede prescelta ed ai posti disponibili nella stessa sede, possono provvedere **- entro il 1 agosto** – all'immatricolazione secondo la metodologia propria di ciascuna sede universitaria.

Ove sia possibile, viene fornita l'indicazione di come reperire, sul sito di ogni Ateneo, le informazioni per effettuare il pagamento previsto e per conoscere quali documenti vadano esibiti ai fini dell'immatricolazione.

Il CINECA fornisce, altresì, a ciascun Ateneo interessato, attraverso i siti loro riservati, l'elenco di quei candidati che si possono immatricolare.

Il 2 agosto le Università comunicano, via rete, al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

Il 3 agosto risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti resisi eventualmente vacanti. Contestualmente, viene reso noto l'elenco dei candidati che possono immatricolarsi entro il successivo **9 agosto** presso la sede universitaria indicata come prima scelta, ove si fosse resa libera, oppure presso l'Ateneo indicato come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come "qualsiasi sede" in relazione a quanto descritto in precedenza.

Il 10 agosto le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

L'11 agosto risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti resisi eventualmente vacanti. Secondo la metodologia sopra indicata, viene reso noto l'elenco dei candidati che possono immatricolarsi entro il successivo **18 agosto** presso l'Ateneo o indicato come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come "qualsiasi sede".

Al fine di rispettare la cadenza delle procedure ed offrire agli studenti, che ancora dovessero risultare nella graduatoria entro il numero dei posti definiti a livello nazionale, gli stessi tempi precedentemente consentiti per la immatricolazione, **le procedure sono sospese dal 19 al 21 agosto 2005.**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Il 22 agosto le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

Il **23 agosto** risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l'elenco dei candidati che possono provvedere alla immatricolazione entro il successivo **29 agosto** presso l'Ateneo o indicato come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come "qualsiasi sede".

Il **30 agosto** le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

Il **31 agosto** risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l'elenco dei candidati che possono provvedere all'immatricolazione entro il successivo **6 settembre** presso l'Ateneo o indicato come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come "qualsiasi sede".

Il **7 settembre** le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

L' **8 settembre** risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l'elenco dei candidati che, possono provvedere alla immatricolazione entro il successivo **14 settembre** presso l'Ateneo o indicato come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come "qualsiasi sede".

Il **15 settembre** le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

Il **16 settembre** risultano, pertanto, nella graduatoria, gli studenti effettivamente immatricolati ed i posti resisi eventualmente vacanti. Viene reso noto l'elenco dei candidati che possono provvedere alla immatricolazione entro il successivo **22 settembre** presso l'Ateneo o indicato come migliore fra le opzioni espresse, o individuato come "qualsiasi sede".

Il **23 settembre** le Università comunicano al CINECA quali studenti si siano immatricolati, provvedendo a stampare e a sottoscrivere il modulo che viene prodotto dal sistema all'atto della conferma definitiva dell'avvenuta immatricolazione da parte degli studenti e che deve essere trasmesso – via fax (051- 6171472) – entro le ore 14,00 dello stesso giorno.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Ove risultino ancora posti disponibili, si procederà scorrendo l'ordine di graduatoria, secondo le modalità ed i tempi sopra descritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili determinati a livello nazionale.

Per ogni informazione connessa alle varie fasi sarà attivo a decorrere dall'11 luglio 2005, presso il CINECA il **numero verde 80063838** (lunedì - venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00; sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00**).**

Il Ministro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Allegato n.2

NOTE TECNICHE

Gli atenei provvedono, secondo le indicazioni a suo tempo comunicate dal M.I.U.R., al ritiro presso la sede del CINECA - alla presenza di personale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica (M.I.U.R.) - delle scatole in cui sono contenuti i plichi destinati agli studenti comunitari e agli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge 30 luglio 2002, n.189 che partecipano alla prova.

A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna Università approntà idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza delle predette scatole e degli stessi plichi, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

Ogni plico contiene:

1. un modulo anagrafica, che presenta un codice a barre di identificazione univoca;
2. un foglio su cui risultano prestampati: il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: **http://odontoiatria.miur.it** e le chiavi personali (username e password) per accedere al predetto sito al fine di seguire le fasi successive alla pubblicazione della graduatoria di merito;
3. i quesiti relativi alla prova di ammissione;
4. due moduli di risposte, sul retro dei quali è possibile indicare in ordine di preferenza cinque sedi universitarie, nonchè la voce "qualsiasi sede" per l'eventuale immatricolazione;
5. una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente, al termine della prova, deve inserire uno dei due moduli di risposte ritenuto valido.

I documenti indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 sono contraddistinti dallo stesso codice di identificazione. Pertanto, la sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova, anche di uno solo dei documenti citati, comporta la sostituzione integrale del plico.

Relativamente al modulo anagrafica, eventuali correzioni o segni effettuati dal candidato, non comportano la sostituzione del predetto modulo e, pertanto dell'intero plico, a meno che non si creino difficoltà di identificazione del candidato: ciò in quanto trattasi di documento che rimane agli atti dell'Ateneo ed ininfluente ai fini della determinazione del punteggio.

I bandi di concorso predisposti dagli Atenei devono indicare che lo studente:

- deve far uso esclusivamente di penna nera;
- deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica;
- ha la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la sua volontà altrimenti si ritiene non data alcuna risposta;

- può indicare, sul retro del modulo di risposte, cinque sedi universitarie in ordine di preferenza e contrassegnare la voce "qualsiasi sede" ai fini della eventuale immatricolazione. Le conseguenze di eventuali errori di compilazione sono indicate nel foglio informativo consegnato allo studente all'atto della prova e pubblicizzate sul sito web del M.I.U.R.;
- deve annullare, barrando l'intero foglio, il secondo modulo di risposte non destinato al CINECA;
- al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio;
- non deve inserire il modulo anagrafica nella busta perchè costituirebbe elemento di annullamento della prova, ma deve consegnarlo alla commissione;
- deve trattenere il foglio su cui risultano prestampati: il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del M.I.U.R.: **http://odontoiatria.miur.it** e le chiavi di accesso personali (username e password).

La commissione ha cura, in presenza del candidato:

- di chiudere la busta contenente il modulo risposte che non deve risultare firmata né dal candidato, né da alcun componente della commissione a pena della nullità della prova.

La commissione deve trattenere:

1) il modulo delle risposte non utilizzato e annullato dal candidato;
2) i quesiti relativi alla prova;
3) il foglio anagrafica.

La commissione provvede, al termine della prova, a:

1. far inserire tutte le buste consegnate dai candidati in uno o più contenitori;
2. far sigillare, alla presenza di almeno due studenti presenti nell'aula d'esame, il o i contenitori.

Il presidente della commissione d'esame provvede:

- ad apporre una firma sui lembi di chiusura del o dei contenitori;
- ad invitare, almeno due studenti presenti in aula a firmare sugli stessi lembi;
- a redigere, al termine della prova di ammissione, un verbale nel quale vanno indicati:

1) il numero dei plichi sigillati consegnati alla commissione;
2) il numero di quelli effettivamente utilizzati;
3) ogni altra comunicazione attinente allo svolgimento della prova.

Ogni Ateneo, a cura del responsabile amministrativo, **nella stessa giornata di prova**, provvede:

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

- alla consegna al CINECA del o dei contenitori sigillati affinchè lo stesso Consorzio possa determinare il punteggio relativo ai singoli elaborati;

- alla restituzione, al personale del M.I.U.R., presso lo stesso Consorzio, dei plichi non utilizzati, che devono risultare perfettamente chiusi, e dei verbali del presidente della commissione d'esame.

Gli Atenei possono provvedere al ritiro, presso la sede del CINECA, dei documenti relativi ai singoli candidati perchè siano conservati agli atti, per qualsiasi richiesta di accesso che venga formulata dagli interessati, a partire dal 26 luglio 2005.

Il Ministro

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Allegato n. 3

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196
"Codice in materia di dati personali"

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato **alla redazione della graduatoria di merito connessa alla prova unica nazionale di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria ed alla eventuale relativa immatricolazione presso una delle sedi universitarie prescelte.**
La prova di ammissione è stabilita dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, che all'articolo 1, comma 1, lettera a) stabilisce quali siano i corsi soggetti alla programmazione nazionale per le relative immatricolazioni.

Modalità del trattamento e soggetti interessati.

Il trattamento dei dati personali è curato, in base ad una procedura informatizzata, dal Consorzio interuniversitario per la gestione del centro elettronico dell'Italia nord orientale (CINECA), nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.
I soggetti indicati ricevono dai responsabili del procedimento di ciascuna università, nominati dai Rettori, i dati personali degli studenti, quali risultano sul modulo anagrafica, ovvero il codice identificativo, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, attraverso un sito web riservato, realizzato per ciascun ateneo dallo stesso Consorzio.
La graduatoria di merito, costituita con riferimento ai codici identificativi della prova e il punteggio conseguito, è pubblicata sul sito web del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.).
Le fasi successive alla pubblicazione della graduatoria possono essere seguite dagli studenti accedendo allo stesso sito attraverso l'utilizzo di chiavi di accesso personali, loro assegnate all'atto della prova.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio e della posizione in graduatoria con eventuale immatricolazione presso una delle sedi prescelte. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Titolare del trattamento dei dati:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per lo Studente e il Diritto allo Studio.
Piazza Kennedy, 20
Roma

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Responsabile del trattamento dei dati (art.29 del "Codice in materia dei dati personali"):

- Direttore del CINECA, designato dal Titolare del trattamento dei dati;
- unità di personale del CINECA, designati dal Direttore del Consorzio stesso, in qualità di incaricati del trattamento dei dati;
- responsabili del procedimento, nominati dal Rettore di ciascuna università, rinvenibili nel rispettivo bando di concorso.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lg. 196/2003:

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

05A04371

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Sidra de Asturias» o «Sidra d'Asturies», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 98 del 22 aprile 2005, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Asociaciòn de Lagareros de Asturias (ALA), dall'Asociaciòn de Sidra Asturiana (ASSA) e dall'Asociaciòn Asturiana de Cosecheros de Manzana de Sidra (AACOMASI), ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria dei sidri, denominato «Sidra de Asturias» o «Sidra d'Asturies».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A04300

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 21 gennaio 2005, concernente individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 29 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 7 marzo 2005, alla pagina 179, dove è scritto: «INDIRIZZO: IA52 MUSICALE», leggasi: «INDIRIZZO: ID57 MUSICALE»; alla pagina 180, dove è scritto: «INDIRIZZO: IA52 MUSICALE», leggasi: «INDIRIZZO: ID58 MUSICALE».

05A04306

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domperidone EG»

Estratto determinazione AIC/N n. 157 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DOMPERIDONE EG, nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiiscale in Milano, via Scarlatti Domenico n. 31 - c.a.p. 20124, codice fiscale n. 12432150154.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 035812015 (in base 10) 124WPH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsofato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito senso di ripienezza epigastrica fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035812015 (in base 10) 124WPH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione A.I.C. n. 035812015 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04004

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citroduo»

Estratto determinazione AIC/N n. 158 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITRODUO, nelle forme e confezioni: «500 mg compresse masticabili» 8 compresse, «500 mg compresse masticabili» 32 compresse e «500 mg compresse masticabili» 64 compresse.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - c.a.p. 20131, codice fiscale n. 00747170157.

Confezione: «500 mg compresse masticabili» 8 compresse.

A.I.C. n. 034011015 (in base 10) 10FXW7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Produttore: Laboratoires Roche Nicholas S.A. nello stabilimento sito in Gaillard (Francia), 33, Rue De L'industrie (produzione completa).

Composizione: ogni compressa masticabile da 500 mg contiene:

principio attivo: calcio carbonato 500 mg;

eccipienti: saccarosio 871 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; amido di patate 13 mg; acido citrico anidro 60 mg; talco 33 mg; magnesio stearato 13 mg; saccarina 2 mg; lacca di giallo chinolina (E 104) lacca 3 mg; aroma limone 35 mg.

Confezione: «500 mg compresse masticabili» 32 compresse.

A.I.C. n. 034011027 (in base 10) 10FXWM (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Roche Nicholas S.A. nello stabilimento sito in Gaillard (Francia), 33, Rue De L'industrie (produzione completa).

Composizione: ogni compressa masticabile da 500 mg contiene:

principio attivo: calcio carbonato 500 mg;

eccipienti: saccarosio 871 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; amido di patate 13 mg; acido citrico anidro 60 mg; talco 33 mg; magnesio stearato 13 mg; saccarina 2 mg; lacca di giallo chinolina (E 104) lacca 3 mg; aroma limone 35 mg.

Confezione: «500 mg compresse masticabili» 64 compresse.

A.I.C. n. 034011039 (in base 10) 10FXWZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Roche Nicholas S.A. nello stabilimento sito in Gaillard (Francia), 33, Rue de L'industrie (produzione completa).

Composizione: ogni compressa masticabile da 500 mg contiene:

principio attivo: calcio carbonato 500 mg;

eccipienti: saccarosio 871 mg; amido pregelatinizzato 20 mg; amido di patate 13 mg; acido citrico anidro 60 mg; talco 33 mg; magnesio stearato 13 mg; saccarina 2 mg; lacca di giallo chinolina (E 104) lacca 3 mg; aroma limone 35 mg.

Indicazione terapeutiche: trattamento sintomatico dell'iperacidità (dolore e bruciore dello stomaco).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «500 mg compresse masticabili» 8 compresse;

A.I.C. n. 034011015 (in base 10) 10FXW7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «500 mg compresse masticabili» 32 compresse;

A.I.C. n. 034011027 (in base 10) 10FXWM (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «500 mg compresse masticabili» 64 compresse;

A.I.C. n. 034011039 (in base 10) 10FXWZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 034011015 «500 mg compresse masticabili» 8 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

confezione: A.I.C. n. 034011027 «500 mg compresse masticabili» 32 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

confezione: A.I.C. n. 034011039 «500 mg compresse masticabili» 64 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04002

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intralipid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 159 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale INTRALIPID, anche nelle forme e confezioni: «10% emulsione per infusione» flacone 100 ml, «10% emulsione per infusione» flacone 500 ml, «20% emulsione per infusione» flacone 100 ml, «20% emulsione per infusione» flacone 250 ml, «20% emulsione per infusione» flacone 500 ml, «30% emulsione per infusione» flacone 250 ml, «30% emulsione per infusione» flacone 333 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale 00227080231.

Confezione: «10% emulsione per infusione» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 024385179 (in base 10) 0R85NV (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 10 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.pi. q.b. a 100 ml.

Confezione: «10% emulsione per infusione» flacone 500 ml.

A.I.C. n. 024385181 (in base 10) 0R85NX (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd., stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 10 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, per modifica del condizionamento primario (aggiunta alle confezioni già autorizzate in sacche di plastica, anche delle confezioni in flaconi di vetro), l'immissione in commercio del medicinale «Intralipid», anche nelle forme e confezioni: «10% emulsione per infusione» flacone 100 ml, «10% emulsione per infusione» flacone 500 ml, «20% emulsione per infusione» flacone 100 ml, «20% emulsione per infusione» flacone 250 ml, «20% emulsione per infusione» flacone 500 ml, «30% emulsione per infusione» flacone 250 ml, «30% emulsione per infusione» flacone 333 ml.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola Della Scala (Verona), via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale 00227080231.

Confezione: «10% emulsione per infusione» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 024385179 (in base 10) 0R85NV (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione:

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 10 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.pi. q.b. a 100 ml.

Confezione: «10% emulsione per infusione» flacone 500 ml.

A.I.C. n. 024385181 (in base 10) 0R85NX (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 10 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Confezione: «20% emulsione per infusione» flacone 100 ml.

A.I.C. n. 024385193 (in base 10) 0R85P9 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 20 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Confezione: «20% emulsione per infusione» flacone 250 ml.

A.I.C. n. 024385205 (in base 10) 0R85PP (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto lntegro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 20 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Confezione: «20% emulsione per infusione» flacone 500 ml.

A.I.C. n. 024385217 (in base 10) 0R85Q1 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 20 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo 2,25 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Confezione: «30% emulsione per infusione» flacone 250 ml.

A.I.C. n. 024385229 (in base 10) 0R85QF (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 30 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo anidro 1,67 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Confezione: «30% emulsione per infusione» flacone 333 ml.

A.I.C. n. 024385231 (in base 10) 0R85QH (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Sino-Swed Pharmaceuticals Co. Ltd. stabilimento sito in Wuxi (China), Mashan District (tutte le fasi tranne rilascio lotti); Fresenius Kabi AB, stabilimento sito in SE-751 74 Uppsala (Svezia) (solo rilascio dei lotti); Fresenius Kabi Austria GmbH, stabilimento sito in Graz - Austria, Hafnerstrasse, 36 (tutte le fasi).

Composizione: 100 ml di emulsione contengono:

principio attivo: lipidi di soia 30 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo anidro 1,67 g; acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Indicazioni terapeutiche: «Intralipid» può essere utilizzato come parte integrante di un regime bilanciato di alimentazione parenterale nei pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale ed è particolarmente indicato nei casi in cui sia richiesto un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguono a traumi, infezioni, ustioni gravi.

Classificazione al fini della rimborsabilità: confezioni:

«10% emulsione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 024385179 (in base 10) 0R85NV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«10% emulsione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 024385181 (in base 10) 0R85NX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«20% emulsione per infusione» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 024385193 (in base 10) 0R85P9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«20% emulsione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 024385205 (in base 10) 0R85PP (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»

«20% emulsione per infusione» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 024385217 (in base 10) 0R85Q1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«30% emulsione per infusione» flacone 250 ml;

A.I.C. n. 024385229 (in base 10) 0R85QF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

«30% emulsione per infusione» flacone 333 ml;

A.I.C. n. 024385231 (in base 10) 0R85QH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione al fini della fornitura: confezioni:

A.I.C. n. 024385179 «10% emulsione per infusione» flacone 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024385181 «10% emulsione per infusione» flacone 500 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024385193 «20% emulsione per infusione» flacone 100 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024385205 «20% emulsione per infusione» flacone 250 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024385217 «20% emulsione per infusione» flacone 500 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024385229 «30% emulsione per infusione» flacone 250 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 024385231 «30% emulsione per infusione» flacone 333 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04006

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonasi Hp»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 161 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GONASI HP, anche nella forma e confezione: «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Passeggiata di Ripetta n. 22 - c.a.p. 00186 Italia, codice fiscale 00539640482.

Confezione: «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml - A.I.C. n. 003763176 (in base 10) 03LUZ8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: IBSA SA stabilimento sito in Lugano (Svizzera), via Al Ponte, 13 (Produzione e controllo prodotto finito); Special Product's Line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15 (produzione e controllo prodotto finito); Pharminvest S.p.a. stabilimento sito in Milano, via Noto, 7 (produzione fiale solvente in bulk); RCC Research & Consulting Company Ltd. stabilimento sito in Itingen (Svizzera), Zelgliweg 1 (controlli biologici e microbiologici); Biolab S.p.a. stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via B. Buozzi, 2 (controlli biologici).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: gonadotropina corionica 10.000 U.I.;

eccipiente: lattosio 20 mg.

Composizione: ogni fiala solvente contiene: cloruro di sodio 9 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

nel bambino: criptorchidismo, ipogonadismo, eunucoidismo ipogonadotropico;

nella donna: amenorrea primaria e secondaria, ipoplasia ovarica, menometrorragia, aborto ricorrente, minaccia d'aborto, infertilità anovulatoria, sterilità da deficiente ovogenesi;

nell'uomo: azoospermia, oligoastenospermia, astenospermia.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 003763176 (in base 10) 03LUZ8 (in base 32).

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 003763176 «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare a sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04007

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flunisolide Hexal»

Estratto determinazione AIC/N n. 168 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUNISOLIDE HEXAL, nella forma e confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Paracelso n. 16 - c.a.p. 20041, codice fiscale n. 01312320680.

Confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml.

A.I.C. n. 035870017 (in base 10) 126PB1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 1 anno dalla data di fabbricazione.

Produttore: Segix Italia S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36 (tutte).

Composizione: ogni flacone da 30 ml contiene:

principio attivo: flunisolide 30 mg;

eccipienti: glicole propilenico 15 ml; sodio edetato 7,5 mg; sodio fosfato monobasico 30 mg; acqua depurata quanto basta a 30 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie allergiche delle vie respiratorie: asma bronchiale, bronchite cronica asmatiforme; riniti croniche e stagionali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 035870017 (in base 10) 126PB1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) euro 15,75;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 26,00.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 035870017 «0,1% soluzione da nebulizzare» 1 flacone da 30 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04003

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midiazif»

Estratto determinazione A.I.C. n. 170 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MIDIAZIF nelle forme e confezioni: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 1,5 ml, «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3 ml, «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml, «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora n. 4 - c.a.p. 28100, codice fiscale n. 01419800030.

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 1,5 ml - A.I.C. n. 036022010 (in base 10) 12C9RU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Reig Jofrè S.A. stabilimento sito in Sant Joan Despì (Barcelona), Gran Capità, 10.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 582 mg (pari a ceftazidima 500 mg);

eccipiente: sodio carbonato 10 ppc;

una fiala solvente contiene: acqua p.p.i. 1,5 ml.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3 ml - A.I.C. n. 036022022 (in base 10) 12C9S6 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Reig Jofrè S.A. stabilimento sito in Sant Joan Despì, (Barcelona), Gran Capità, 10.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 mg;

eccipiente: sodio carbonato 10 ppc;

una fiala solvente contiene: acqua p.p.i. 3 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036022034 (in base 10) 12C9SL (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e controllore finale: Reig Jofrè S.A. stabilimento sito in Sant Joan Despì (Barcelona), Gran Capità, 10.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g (pari a ceftazidima 1 g);

eccipiente: sodio carbonato 10 ppc;

una fiala solvente contiene: acqua p.p.i. 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036022046 (in base 10) 12C9SY (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Reig Jofrè S.A. stabilimento sito in Sant Joan Despì (Barcelona), Gran Capità, 10.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g (pari a ceftazidima 2 g);

eccipiente: sodio carbonato 10 ppc.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di Midiazif risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Confezione: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 1,5 ml - A.I.C. n. 036022010 (in base 10), 12C9RU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,90 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 3,14 euro.

Confezione: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3 ml - A.I.C. n. 036022022 (in base 10), 12C9S6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,21 euro.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036022034 (in base 10), 12C9SL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,29 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,38 euro.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere - A.I.C. n. 036022046 (in base 10), 12C9SY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,37 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,07 euro.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni: A.I.C. n. 036022010 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 1,5 ml e A.I.C. n. 036022022 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3 ml si applicano le condizioni di cui alla Nota 55;

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036022010 «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 1,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036022022 «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 3 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036022034 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 036022046 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Modifica del codice ATC.

Il codice ATC, relativo al principio attivo «ceftazidima», indicato negli stampati allegati alla presente determinazione, è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International working group for drug statistics methodology dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04001

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Modifica al Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, approvata nella seduta del 19 aprile 2005.

Dopo l'art. 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*. *(Deliberazioni relative agli organi di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a)*. — 1. Ai fini della formulazione della lista dei candidati per il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. spettante al Ministero dell'economia e delle finanze, prevista ai commi 7 e 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la Commissione vota a scrutinio segreto. Ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un unico nome. Risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di membri della lista che devono essere indicati dalla Commissione.

2. Qualora lo scrutinio non dia luogo all'elezione di tutti i membri della lista di indicazione parlamentare per il conseguimento da parte di più candidati di ugual numero di voti, si procede ad un nuovo scrutinio per l'elezione di tutti i membri di cui al comma precedente.

3. Ai fini dell'espressione del parere, richiesto dai commi 5 e 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, affinché divenga efficace la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., la Commissione è convocata non oltre dieci giorni dalla nomina del Presidente da parte del consiglio di amministrazione, ovvero dalla sua indicazione da parte del socio di maggioranza. La deliberazione ha luogo a scrutinio segreto. Qualora alla prima votazione la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne fa immediatamente notizia al Ministro dell'economia e delle finanze e al consiglio di amministrazione.».

05A04262

REGIONE PUGLIA

Approvazione delle varianti al piano regolatore generale del comune di Modugno

La giunta della regione Puglia con atto n. 561 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Modugno relativa alle zone di completamento urbano di tipo «B1», «B2», «B3»: sopraelevazioni, norme tecniche di attuazione, standards urbanistici di cui alla delibera di c.c. n. 86 del 17 dicembre 1999.

La giunta della regione Puglia con atto n. 562 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del comune di Modugno relativa alla tipizzazione funzionale delle maglie «c», «m», «n», previste nel Piano di Zona *ex lege* n. 167/1962, già definite «B5» nel P.R.G.C. e relativa nuova normativa tecnica di attuazione adottata con delibera di c.c. n. 21 del 28 marzo 2001.

05A04303-05A04301

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Trani

La giunta della regione Puglia con atto n. 571 del 31 marzo 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, definitivamente, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante al piano regolatore generale del Comune di Trani per la tipizzazione a «zona estensiva» dei suoli già di proprietà Di Pilato Giovanni ed attualmente Eredi Minutilli, adottata con delibera di c.c. n. 129 del 20 marzo 1990.

05A04302

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Slam soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 708 del 7 aprile 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Slam soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, costituita il 3 aprile 2001, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Emilia Mondin, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 43.

05A04304

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501103/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* Tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

SCUOLE ANNESSE EDUCANDATO STATALE SS ANNUNZIATA - AOO - PR. U. N. 0006700 DEL 28/06/2023 - I.1

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5 0 5 *

€ 1,00